



REPUBBLICA ITALIANA

La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, in persona dei magistrati

Dott.ssa Giuliana Giuliano Presidente relatore

Dott. Guerino Iannicelli Consigliere

Dott.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere

Ha pronunciato la seguente

DECRETO

Nella causa iscritta al n. 1004/2020 V.G. vertente

TRA

in persona del curatore avv.

rappresentata e difesa, in virtù di conferimento di incarico del 15.12.2020 e mandato in atti, dall'avv.

RECLAMANTE

E

rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti,
dall'avv

E

quale legale rappresentante p.t. della e della
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dal

RECLAMATI

Avente ad oggetto: reclamo avverso il decreto del Tribunale di Salerno – Sezione Fallimentare - del 18.11.2020.



Decreto di rigetto n. cronol. 789/2022 del 09/03/2022

RG n. 1004/2020

Repert. n. 120/2022 del 11/03/2022

Conclusioni: le parte costituite hanno concluso con note depositate telematicamente secondo le modalità previste dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020 che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, (trattazione scritta).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Fallimento della _____ società dichiarata fallita dal Tribunale di Salerno con sentenza n. 56/2018 del 22.10.2018, ha proposto reclamo avverso il decreto reso dal Tribunale di Salerno in data 18.11.2020 con il quale è stato rigettato il ricorso per estensione del fallimento, proposto ex art. 147 comma V l.f., con ricorso del 05.02.2020; a motivi del reclamo deduceva la esistenza di una “supersocietà di fatto” di cui sono partecipi in maniera paritaria _____

e _____ operanti come un unitario soggetto di diritto ed in base ad un unico disegno imprenditoriale; a motivi del reclamo deduceva la sussistenza di numerosi elementi deponenti per la esistenza della supersocietà di fatto; che, invero, sebbene Amministratore unico e legale rappresentante della _____ risultasse _____ era, invece, _____ formalmente inquadrato come direttore del personale, che svolgeva un ruolo dominante nella gestione di fatto della società fallita, come emergente dalla relazione del consulente tecnico del fallimento e dalle dichiarazioni dei dipendenti rese al curatore in sede di audizione del 04.04.2019, dal verbale di pignoramento del 14.04.2018 eseguito in _____

dalla sentenza di sfratto n.53/2018, nonché dall’estratto di conto corrente della società, ove risultano addebiti di spese di natura personale, quale il costo dell’assicurazione per la gita del figlio, nonché dall’utilizzo della PEC della società per corrispondenza di natura personale; che, a conferma dei pieni poteri e del penetrante potere gestorio del Lauria, concorreva la circostanza che, con domanda n. 30201700000 dell’11.01.2017, questi aveva registrato a suo nome il marchio _____



che la già utilizzava dal 2014, allorquando aveva la propria sede operativa in e che, in seguito ha contraddistinto tutti i punti vendita della società fallita, che il marchio fosse, invece, di proprietà della era confermato dalla pec del 1 marzo 2017 inviata da quest'ultima alla società con la quale la riscontrando una "cattiva gestione del marchio" nonché di diverse problematiche rilevate, la invitava ad assumere un comportamento più diligente al fine di "non ledere l'immagine dell'azienda e del marchio"; che, inoltre, dalla visura storica presso la CCIAA e dalle informazioni assunte dal Curatore Fallimentare risultava intestata alla la sede di aperta in data 07.11.2014, inizialmente adibita a e successivamente trasformata in vendita al dettaglio, giusta autorizzazione del Comune di Salerno del 20.01.2015, trasferita dopo lo sfratto per morosità al civico 27; che, in data 30.01.2017, la aveva aperto in alla anche un deposito con insegna , riferibile alla società fallita anche se non espressamente indicato nel registro delle imprese, e la sede secondaria sita in che "il marchio è costituito dalla scritta di fantasia in caratteri maiuscoli di fantasia di colore rosso al disotto della quale vi è la parola in cui la lettera "m" è rappresentata in caratteri maiuscoli ed il resto della parola in caratteri minuscoli di colore verde, il tutto racchiuso all'interno di due segmenti curvilinei di cui il superiore di colore verde e l'inferiore di colore rosso; che, inoltre, da quanto dichiarato nel verbale di audizione del 17.12.2018 dal liquidatore e legale rappresentante della società fallita, emergeva che erano riferibili alla medesima società i punti vendita in Montemiletto, nei Capannoni Musto alla in Giffoni e Atripalda, sempre con la medesima insegna che, inoltre, dalle indagini effettuate dal curatore



fallimentare della [redacted] dall'esame delle domande di insinuazione e dalle risultanze delle indagini della Guardia di Finanza emergevano collegamenti con la [redacted] costituita in data 28.11.2016, con sede legale in Atripalda, svolgente attività principale di "commercio di prodotti alimentari vari e diversi (supermercati), nonché il commercio all'ingrosso ed al dettaglio di generi alimentari", e che, in data 26.01.2017, ha aperto in Salerno alla [redacted] un cash and carry con insegna [redacted] e con la [redacted] ricollegabili alla figura di [redacted] che l'utilizzo nei medesimi locali del marchio [redacted] già utilizzato dal [redacted] sin dal 2014, dei medesimi volantini pubblicitari deponavano per il subentro, senza soluzione di continuità, nella attività svolta dalla fallita; che, inoltre, la [redacted] ha anche provveduto al pagamento di alcune somme per conto di [redacted], come il bonifico effettuato a favore di [redacted] per un piano di rientro; che nella casella della [redacted] è stata rinvenuta una pec di costituzione in mora e diffida ad adempiere per il mancato pagamento di fatture non saldate, indirizzate sempre alla [redacted] che, inoltre, anche la [redacted] ha sede in Atripalda [redacted] e si occupa, tra le diverse attività, "del commercio all'ingrosso o al dettaglio, dell'importazione e dell'esportazione, anche mediante l'apertura e la gestione di punti di distribuzione in strutture commerciali di qualunque superficie e tipo, supermercati, ipermercati, cash and carry ed anche su aree pubbliche, sia con marchio proprio che in rapporto di subfornitura, di prodotti alimentari freschi e conservati; che i dipendenti della [redacted] avevano dichiarato di essersi trasferiti da Via [redacted] a [redacted] e di essere passati alla fine del maggio 2018 alle dipendenze di [redacted] senza che l'attività fosse stata mai chiusa, con medesime arredi e merci; che anche in relazione alla [redacted] emergevano collegamenti, quali la ubicazione della sede legale nei medesimi locali ove



originariamente vi era il deposito della [redacted] e la apertura di un supermercato in Montemiletto, [redacted] sede riferibile alla società fallita; che, quindi, vi era una commistione tra l'attività esercitata da [redacted] e la [redacted] emergente dal contratto di affitto di azienda datato 02.05.2018, stipulato tra [redacted] in qualità di cedente e la [redacted] quale cessionaria, che, come risulta provato anche dall'allegato volantino e dallo scontrino, si identifica con il marchio [redacted] che la sede legale è ubicata in Atripalda alla [redacted] ove vi è anche la sede legale di [redacted] in [redacted] ove esercitava [redacted] vi è altro punto vendita di [redacted] sotto l'insegna [redacted] che, inoltre, [redacted] e [redacted] fanno come unico amministratore e socio [redacted] ed entrambe hanno quale figura apicale e gestoria [redacted] che inoltre, i beni mobili pignorati all: [redacted] presso la sede di [redacted] dove si era trasferita a seguito di sfratto per morosità, sono stati rinvenuti ed inventariati presso i locali di [redacted] e sono tutt'ora utilizzati dalla società [redacted] e la custodia affidata al [redacted] che, poi, sono state rinvenute mail tra la [redacted] e la [redacted] legata direttamente ed esclusivamente a [redacted] con le quali si chiedeva di fissare un appuntamento per ritirare le attrezzature, trattandosi di beni di proprietà della [redacted] da restituire a quest'ultima, a seguito di risoluzione del contratto di fitto di azienda intervenuto unicamente tra [redacted] e [redacted] che, quindi, la [redacted] > la [redacted] avevano continuato a svolgere la medesima attività in tutti di locali ove esercitava la [redacted] attraverso il ruolo apicale e manageriale svolto da [redacted] con l'intenzione comune delle predette figure giuridiche di collaborare per conseguire risultati patrimoniali, attraverso lo svolgimento in comune di un'attività economica, la cd. affectio societatis, e che, al solo al fine di sottrarre il marchio [redacted] da eventuali dichiarazioni di fallimento, nel 2017, il [redacted] lo aveva registrato a suo



nome, in dispregio di quanto previsto dall'art. 2571 c.c., e, soprattutto, distraendo una componente aziendale importate della ; che, anche fra le domande di ammissione allo stato passivo del fallimento vi erano richieste di creditori per forniture di merci e servizi consegnate nei locali in cui avevano già sede la e la , quali quella della SG leasing, che ha chiesto la restituzione di alcuni beni concessi in uso e pignorati alla ma utilizzati da per un valore di € 142.536,84; che anche dalla domanda di insinuazione al passivo del

emergeva che le forniture di energia elettrica erano continuate alle sedi di Atripalda ed in quella di Montemiletto, in cui erano già subentrate e , caricando i costi alla che, a seguito della risoluzione del contratto di affitto di ramo d'azienda tra e le società in oggetto vi esercitano utilizzando il marchio che, da ultimo, lo stato di insolvenza, per € 8.884.125,03, era addebitabile a tutte le società, stante l'unitarietà della gestione e la confusione delle sedi di consegna della merce indicata nelle fatture; chiedeva, pertanto, che il fallimento fosse esteso alla supersocietà di fatto.

Si sono costituiti nonché quale legale rappresentante p.t. della e della che hanno eccepito l'incompetenza territoriale, l'inammissibilità della domanda, sia per mancanza di specificità delle censure al provvedimento impugnato, sia la decadenza dalla impugnazione, non potendosi l'azione esercitare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 l.f., entro il termine di un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata, circostanza in relazione alla quale spiegava reclamo incidentale condizionato, deducendo, nel merito, l'inesistenza di una società irregolare, e la qualifica di lavoratore dipendente e non di socio rivestita dal Chiedevano, quindi, il rigetto del reclamo.



Decreto di rigetto n. cronol. 789/2022 del 09/03/2022

RG n. 1004/2020

Repert. n. 120/2022 del 11/03/2022

Quindi, all'udienza del 14.10.2021 le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente, secondo le modalità previste dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020 che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, (trattazione scritta) e la Corte ha riservato la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo non è fondato.

In relazione alla eccezione di incompetenza territoriale deve rilevarsi che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di "supersocietà di fatto", in deroga all'art. 9 l.fall., la competenza alla dichiarazione di fallimento in estensione si radica presso il Tribunale ove risulta già pendente la procedura concorsuale riguardante il socio, venendo in rilievo il principio di prevenzione sancito dai commi 4 e 5 dell'art. 9 e dall'art. 40 c.p.c., costituendo il fallimento della società l'occasione per accertare anche la distinta insolvenza della supersocietà di fatto (Cassazione civile, sez. I, 22/02/2021, n. 4712).

Parimenti insussistente è la eccezione di decadenza.

Come più volte affermato dalla Suprema Corte, qualora risulti l'esistenza di una società di fatto tra lo stesso imprenditore e altro, od altri soci, la successiva dichiarazione di fallimento ha natura costitutiva ed effetto ex nunc, in virtù del carattere autonomo che (pur in seno al *simultaneus processus*) va ad essa riconosciuta (Cassazione civile, sez. I, 23/05/2008, n. 13421).

Invero, nel caso di accertamento della sussistenza di una società occulta e di estensione del fallimento, previo accertamento che l'altro socio, erroneamente dichiarato fallito quale imprenditore individuale, era in realtà socio della società occulta, vengono conservati tutti gli effetti del fallimento già dichiarato dell'altro socio, come implicitamente stabilisce la L. Fall., art. 147, comma 2. Per effetto della seconda



sentenza muta soltanto il titolo in virtù del quale l'altro socio è stato dichiarato fallito: non già quale imprenditore individuale, ma quale socio della società occulta.

La seconda sentenza di fallimento ha dunque un'efficacia ex tunc limitata, consistente nel solo mutamento del titolo del fallimento del socio già fallito, che resta fallito a diverso titolo.

Per il resto gli altri soggetti investiti dalla seconda sentenza, la società ed il socio, la cui esistenza ha svelato la natura collettiva dell'impresa colpita dalla prima dichiarazione di fallimento, non possono fallire che dalla data della relativa pronuncia, proprio perché la deroga al principio dell'efficacia ex nunc delle sentenze costitutive è limitata.

Sul punto, va, poi, evidenziato che la questione dell'ammissibilità di una società di fatto (occulta o comunque irregolare, ai sensi dell'art. 2297 c.c.) fra società di capitali, allorché la partecipazione sia assunta dall'amministratore in mancanza della previa deliberazione assembleare e della successiva indicazione nella nota integrativa al bilancio, richieste dall'art. 2361, comma 2, c.c. è stata affrontata e risolta in senso positivo da Cass. n. 1095 del 2016.

Anche in relazione all'applicabilità dell'art. 147, comma 5, l. fall., per via di interpretazione estensiva, alla società di fatto occulta tra società di capitali, è stata data una risposta affermativa dalla Suprema Corte, secondo cui l'interpretazione restrittiva della norma che ne limita l'ambito applicativo al solo caso (di fallimento dell'imprenditore individuale) in essa espressamente considerato, risulterebbe in contrasto col principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., una volta ammessa, con la riforma del 2006, la configurabilità di una società di fatto partecipata da società di capitali e la conseguente sua fallibilità ai sensi del primo comma dell'art. 147 l. fall., non v'è alcuna ragione che, nell'ipotesi disciplinata dal quinto comma (in cui



l'esistenza della società emerga in data successiva al fallimento autonomamente dichiarato di uno solo dei soci), possa giustificarne un differenziato trattamento normativo, ammettendone o escludendone la fallibilità a seconda che il socio già fallito sia un imprenditore individuale o collettivo. Non può infatti concepirsi diversità di trattamento fra due fattispecie che presentano identità di ratio.

È stato, altresì, chiarito che il carattere eccezionale della disposizione non impedisce un'applicazione più ampia di quella consentita dalla sua formulazione letterale, dato che il divieto di applicazione analogica delle leggi eccezionali, sancito dall'art. 14 disp. prel. c.c., non comporta anche il divieto di una loro interpretazione estensiva, volta ad individuare tutte le ipotesi in esse disciplinate e che ne sono fuori solo in apparenza, perché non esplicitamente menzionate.

Ciò, del resto, precisa la Suprema Corte, trova indiretta conferma nell'ordinanza n. 15 del 2016 della Corte Costituzionale che, nel dichiarare inammissibile la q.l.c. dell'art. 147, comma 5, ha fra l'altro evidenziato come i giudici rimettenti abbiano omesso di verificare previamente la possibilità di un'interpretazione costituzionalmente adeguata della disposizione censurata (Cass., 22.2.2021, n. 4712; Cass., 20.5.2016, n. 10507).

Ciò posto, nel merito, giova premettere che l'accertamento dell'esistenza di un rapporto sociale irregolare, in funzione dell'accoglimento di domanda proposta ai sensi dell'art. 147 l. fall., deve essere particolarmente rigoroso, soprattutto ove si deduca l'esistenza di una società di persone irregolare occulta tra società a responsabilità limitata dichiarata fallita, altra società a responsabilità limitata e persone fisiche in funzione del concreto esercizio dell'attività di impresa costituente esecuzione dell'oggetto sociale della società di capitali dichiarata fallita.

La sussistenza di una società di fatto presuppone che i presunti soci pongano in essere, in modo continuativo e sistematico, degli atti che rivelino la volontà di operare in



comune per raggiungere uno scopo sociale; presuppone, quindi, l'effettiva compartecipazione dei soci, secondo il modello normativo dell'art 2247 c.c..

Ciò posto, nel caso di specie, parte reclamante assume a fondamento della propria tesi circa l'esistenza di una super società di fatto tra la _____, la _____, la _____

e _____ la ricorrenza di numerosi elementi a sostegno.

In particolare, rileva che, nonostante risultasse quale Amministratore unico e legale rappresentante della _____, era il _____ formalmente inquadrato come direttore del personale, a svolgere un ruolo dominante nella gestione di fatto della società fallita, come emergente dalla relazione del consulente tecnico del fallimento, dalle dichiarazioni dei dipendenti rese al curatore in sede di audizione del 04.04.2019, dal verbale di pignoramento del 14.04.2018 eseguito in _____

dalla sentenza di sfratto n.53/2018, nonché dall'estratto di conto corrente della società, ove risultano addebiti di spese di natura personale, quale il costo dell'assicurazione per la gita del figlio, nonché dall'utilizzo della PEC della società per corrispondenza di natura personale.

Orbene, come correttamente rilevato dal Tribunale, tali elementi non sono né univoci, né precisi e concordanti.

Invero, dalle dichiarazioni dei dipendenti _____ e _____ emerge che i pagamenti erano eseguiti dal _____ e che, inoltre, il _____ era stato assunto da _____ responsabile all'epoca del punto vendita di _____ a cui era, poi, succeduto il _____

_____ hanno reso concordanti dichiarazioni circa le direttive loro impartite e i pagamenti delle retribuzioni, tutti effettuati dal _____



Più in particolare, _____ a riferito che, in precaria assenza del _____ era lui a pagare i dipendenti consegnando la relativa retribuzione anche al _____
Pertanto, alcun concreto elemento emerge a sostegno della tesi circa i rilevanti poteri gestori assunti dal _____ nelle società.

Né rilevano, ai fini invocati, il bonifico eseguito sul conto corrente della società per il pagamento dell'assicurazione relativa alla gita del figlio del _____ essendo stati chiariti i motivi di tale unico addebito, né l'utilizzo della PEC della società per ricezione di una corrispondenza di natura personale.

In relazione, poi, all'utilizzo dei medesimi locali e attrezzature, la Corte concorda con quanto affermato dal Tribunale riguardo ad una situazione di avvicendamento di società nella gestione dei punti vendita della società fallita, come comprovato anche dalla circostanza che la _____ e la _____ sono state costituite in momenti differenti.

Occorre, infatti, chiarire, in via preliminare quali sono i caratteri distintivi della supersocietà di fatto occulta, al fine di evitare di confondere il fenomeno dello svolgimento in comune di un'attività economica da parte di due società (organizzate orizzontalmente) con il ben diverso fenomeno dell'utilizzo strumentale di una società a vantaggio di un'altra (organizzate in senso verticale), attuato attraverso un'attività di direzione e coordinamento della seconda, che agisce nell'interesse proprio; fenomeno che può dare luogo alla responsabilità della società dominante per i danni cagionati all'altra, a norma dell'art. 2497 c.c. ma non può comportare estensione del fallimento dell'una o dell'altra.

Il rischio di confondere i fenomeni implica, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, che la prova della sussistenza della supersocietà di fatto sia fornita in via rigorosa, in primo luogo attraverso la dimostrazione del comune intento sociale



perseguito, che deve essere conforme, e non contrario, all'interesse dei soci. Questa si caratterizza per il patrimonio e l'attività comune, l'effettiva partecipazione ai profitti ed alle perdite dei soggetti interessati, il vincolo di collaborazione tra i soci (con quote che si presumono uguali: art. 2253 e 2263 c.c.).

Sarà, dunque, necessario accertare scrupolosamente e con uso prudente dello strumento specie indiziario l'esistenza di una società di fatto.

La circostanza che le singole società perseguano invece l'interesse delle persone fisiche che ne hanno il controllo (anche solo di fatto) costituisce, piuttosto, prova contraria all'esistenza della supersocietà di fatto e, viceversa, prova a favore dell'esistenza di una holding di fatto, nei cui confronti il curatore potrà eventualmente agire in responsabilità e che potrà eventualmente essere dichiarata autonomamente fallita, ove ne sia accertata l'insolvenza a richiesta di un creditore (Cass., ord., 17.4.2020, n. 7903; Cass., 21.1.2016, n. 1095).

In altri termini, si ha una supersocietà di fatto (occulta) tra due società di capitali quando ciascuna società, mettendo a disposizione il proprio patrimonio (in un fondo comune) e la propria collaborazione, esercita una comune attività nell'interesse di entrambe le società, partecipando ai profitti e alle perdite.

È estranea a questa ipotesi quella della società che dirige e coordina, in funzione del proprio interesse o dell'interesse di terzi, l'attività dell'altra società.

Tanto premesso, deve rilevarsi che dagli atti emerge che la _____ in data 01.01.2017 ha sottoscritto un contratto di affitto con la _____ avente ad oggetto i locali alla _____ ceduti in sub locazione alla _____

_____ che si impegnava a sostenere spese costi e tributi, nonché al pagamento delle relative utenze.



Ciò giustifica, quindi, anche i pagamenti eseguiti dalla fallita per conto della

A seguito di disdetta, la _____ è rientrata nella detenzione dei locali e vi ha svolto in continuità l'attività di impresa, mantenendo parte dei lavoratori e l'uso dei macchinari presi in affitto dalla _____ e consegnati alla sede della

Ulteriore riprova dell'autonomia di tale gestione è data dal ricorso al T.A.R. proposto dalla _____ avverso la sospensione dell'attività ordinata dal Comune.

I rapporti tra _____ e la _____ sono poi documentati dalle fatture in atti e risultano inerire alla sola fornitura di frutta e degli espositori.

La _____ risulta poi aver aperto in data 02.05.2018 la sua attività in Montemiletto nei medesimi locali già chiusi dalla _____ all'inizio del 2018.

Inoltre, i locali in Atripalda sono stati concessi in fitto alla _____ da

_____ dopo la declaratoria di risoluzione del precedente contratto di fitto con la _____ previa consegna alla concedente della azienda, dei beni e delle attrezzature.

Orbene, in virtù di costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il mero utilizzo, da parte di due società, di un medesimo immobile e l'utilizzo di un ufficio comune non possono essere assurgere ad elemento costitutivo di un fondo comune di una società.

Va, poi, evidenziato che non è dirimente, ai fini invocati, la documentazione prodotta da parte reclamante del decreto di chiusura indagini e richiesta di rinvio a giudizio del

_____ sia in virtù del principio di presunzione di innocenza, ex art. 27 Cost., sia, perché, in ogni caso, il capo di imputazione inerisce alla funzione di amministratore di fatto della società fallita, che esula dalla ipotizzata esistenza della supersocietà.



Va, da ultimo, rilevato che costituisce ulteriore rilievo, correttamente esaminato dal Tribunale, la mancanza di prova riguardo alla insolvenza della supersocietà, dedotta solo in relazione alla rilevante debitoria della fallite

Invero, per dichiarare il fallimento in estensione dei soci illimitatamente responsabili di una supersocietà di fatto non è sufficiente un accertamento incidentale della ricorrenza fra gli stessi di una c.d. supersocietà di fatto, essendo comunque necessario provare l'insolvenza della società stessa.

Consegue, quindi, che, ai fini della dichiarazione di fallimento della c.d. "supersocietà" di fatto, è imprescindibile l'accertamento della sua specifica insolvenza, che è autonoma rispetto a quella di uno o più dei suoi soci, rappresentando quest'ultima una mera circostanza indiziante (Cassazione civile, sez. VI, 04/03/2021, n. 6030).

La giurisprudenza della Suprema Corte ha, infatti, chiarito che, per potersi dichiarare il fallimento della c.d. supersocietà di fatto, è necessario, tra l'altro, che la stessa risulti insolvente, posto che non si tratta di un fallimento dipendente ma autonomo.

Identificato l'imprenditore fallibile in una supersocietà, la dichiarazione di fallimento non può che scontare un'insolvenza che a questa sia positivamente riferibile.

E', quindi, necessario non solo accertare l'esistenza di una società di fatto, cui sia riferibile l'attività dell'imprenditore già dichiarato fallito, ma anche la sua insolvenza, ben potendo non corrispondere all'insolvenza del socio già dichiarato fallito l'insolvenza della s.d.f." (così Cass., 20 maggio 2016, n. 10507).

Orbene, nel caso in esame manca il riscontro di una autonoma insolvenza propria della supersocietà, cui può certamente giungersi anche eventualmente muovendo, quale fatto indiziante, dalla rilevazione dell'insolvenza di uno o più soci, ovvero del socio cui era inizialmente imputabile l'attività economica, ma senza alcuna automatica traslazione,



Decreto di rigetto n. cronol. 789/2022 del 09/03/2022

RG n. 1004/2020

Repert. n. 120/2022 del 11/03/2022

ovvero dogmatico esaurimento in esse, della prova richiesta, come per tutti gli insolventi fallibili, dall'art. 5 L. Fall." (cfr. Cass., 13 giugno 2016, n. 12120).

E', infatti, la sola supersocietà il soggetto che deve essere preso in considerazione, quale soggetto imprenditore e quale soggetto eventualmente insolvente, occorrendo prima definire il perimetro delle obbligazioni che a questo soggetto, e cioè all'attività di impresa da questo svolta, risultano riferibili (Cass. 23420/2016; Cass. n. 17105 del 26.6.2019).

Orbene, tale prova è mancante nel caso di specie, non potendosi desumere dal solo stato di "tensione finanziaria" e dalla situazione patrimoniale "virtualmente consolidata" da cui si desumerebbe la "ragionevole presunzione dello stato di crisi", dedotto nelle note integrative.

Per quanto suesposto, dunque, il reclamo non può essere accolto.

La condanna della reclamante alle spese del giudizio e al doppio del contributo consegue alla soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Salerno I Sezione Civile, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dal _____ in persona del curatore, nei confronti di _____ nonché di _____ quale legale rappresentante p.t. della _____ e della _____ avverso il decreto del Tribunale di Salerno – Sezione Fallimentare - del 18.11.2020, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1) Rigetta il reclamo.

2) Condanna il _____ al rimborso delle spese di lite, in favore di _____ e di _____ quale legale rappresentante p.t. della _____ e della _____ che liquida, per ciascuna parte in €



4.034,00 per onorari, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

3) Dichiaro la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte del reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente reclamo.

1) Manda alla cancelleria per le comunicazioni.

Salerno 01.03.2022

Il Presidente estensore
dott.ssa Giuliana Giuliano

